



Associazione Nazionale di Promozione Sportiva

Associazione Nazionale San Paolo Italia per Oratori e i Circoli - Sport

Costituita il 29-5-1997 Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI il 3-2-2005 con provvedimento nr. 1302

STATUTO

PREMESSA

L'ANSPI, Associazione Nazionale San Paolo per gli Oratori e i Circoli, riconosciuta Ente Morale Civile con Decreto del Presidente della Repubblica n° 927 del 4/10/1966, Ente Nazionale a carattere assistenziale con decreto del Ministero dell'Interno 28 marzo 1972, Ente Educativo e Culturale con Decreto interministeriale del 27 aprile 1977, Associazione Nazionale di Promozione Sociale con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 58 del 02/02/2002 ha promosso la costituzione dell'Ente ANSPI Sport.

In data 26 Maggio 1977 è costituita l'associazione Ente Propaganda Anspi Sport (indicata con la sigla EPAS), associazione nazionale che svolge l'attività di promozione e di diffusione della pratica sportiva, con sede in Brescia, Via Galileo Galilei 65.

In data 19/12/1979 il CONI ha approvato il testo di statuto sociale e contestualmente ha riconosciuto l'Ente EPAS quale Associazione Benemerita di Interesse Sportivo.

In data 24 luglio 1998 il CONI ha approvato il nuovo testo di statuto sociale e di regolamento organico con il quale l'Ente EPAS ha assunto la denominazione di ANSPI SPORT.

In data 25 aprile e quindi 25 ottobre 2002 l'ANSPI SPORT modifica il proprio statuto in conformità alla Nuova disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva e delibera di presentare istanza al CONI di riconoscimento quale Ente di Promozione Sportiva.

In data 16 ottobre 2004 l'Assemblea straordinaria dell'ANSPI SPORT modifica il proprio statuto in conformità ai Principi Fondamentali del CONI.

I° GENERALITA' E SCOPO SOCIALE

Articolo 1

DENOMINAZIONE E CONFIGURAZIONE

L' ANSPI SPORT è un'associazione nazionale non riconosciuta senza fini di lucro, apolitica ed aconfessionale.

L'ANSPI SPORT è costituita ai fini sportivi da società ed associazioni sportive nel rispetto del Codice Civile, del Decreto n. 15 dell'8 gennaio 2004 e della normativa vigente in materia.

L'ANSPI SPORT è in attesa del riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI in qualità di Ente di Promozione sportiva ai sensi del Decreto legislativo n. 242/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ANSPI SPORT retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

L'ANSPI SPORT è sottoposta al controllo del CONI in conformità a quanto previsto dal Decreto n. 242/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

SEDE

L'Associazione ANSPI SPORT ha sede in Roma, via Amba Aradam 22.

Articolo 3

FINALITA'

L'Associazione ANSPI SPORT intende promuovere organizzare attività fisico – sportive con finalità ricreative e formative.

Articolo 4 **SCOPO SOCIALE**

L'Associazione ANSPI SPORT opera per la promozione e la diffusione della pratica sportiva, rivolgendosi a tutte le fasce di età ed interpretando lo sport come momento di crescita della persona in senso integrale.

Specificatamente promuove ed organizza attività fisico – sportive con finalità ricreative e formative e svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Italiano, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate.

Le attività a carattere agonistico devono rispettare quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità. I calendari delle manifestazioni provinciali, regionali e nazionali dovranno essere concordati ove possibile.

L'Associazione ANSPI SPORT promuove ed organizza le seguenti attività:

- Motorio – sportive: a carattere amatoriale - con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale - e di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva.
- Formative: corsi ed altre iniziative a carattere formativo per tecnici, arbitri, giudici ed altre figure similari di operatori sportivi.
- Sussidiarie: di cultura, comunicazione, indagine e ricerca ed editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico.

In particolare si prefigge di sostenere le istanze degli aderenti agli Oratori, ai Circoli e alle istituzioni similari in cui lo sport è vissuto come importante momento di incontro e di aggregazione all'interno del più ampio progetto educativo di crescita umana e cristiana. In tal senso, tra l'altro:

- istituisce società sportive e gruppi per l'educazione e l'attività fisico-sportiva e per le attività ludico-motoria di massa che tendono alla retta formazione degli aderenti, in collaborazione con il CONI, con i Ministeri - in particolare il Ministero della Pubblica Istruzione -, gli Assessorati regionali, provinciali e comunali allo sport e al tempo libero;
- rappresenta le Società Sportive e i Gruppi Sportivi che fanno capo alla propria organizzazione nei rapporti con gli Organi dello Stato Italiano, il CONI,

le Pubbliche Amministrazioni nonché presso Istituzioni e Organismi sia nazionali che internazionali preposti alle tematiche sportive.

II °- ASSOCIATI

Articolo 5 **AFFILIATI**

Sono Soci Affiliati i "Circoli ed Oratori ANSPI" che, intendendo fare parte dell'ANSPI SPORT, ottengono l'approvazione della domanda di affiliazione – da rinnovarsi annualmente - accompagnata dalla quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In ogni caso devono essere associazioni senza fini di lucro e aventi quale scopo sociale la promozione e l'organizzazione di attività fisico - sportive con finalità ricreative e formative.

Lo Statuto dei Soci affiliati deve rispecchiare l'ispirazione educativo - formativa della tradizione dell' ANSPI ed il principio di democraticità e pari opportunità; deve essere inoltre conforme alla disciplina vigente civilistica e tributaria in materia di associazionismo sportivo.

Le società ed associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativo sociale e culturale dello sport.

Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega riconosciuta al Consiglio Direttivo Nazionale, gli statuti delle stesse, oltre requisiti di legge, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'ANSPI.

Gli statuti delle società ed associazioni sportive sono approvati ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Direttivo Nazionale.

I Circoli ed Oratori ANSPI devono essere costituiti come associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'Articolo 90 della legge 289/02.

Articolo 6 **ADERENTI**

Sono Soci Aderenti le Società Sportive e gli Organismi Sportivi che, non possedendo la natura ed i requisiti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo precedente, ma intendendo partecipare all'attività dell'ANSPI SPORT, ottengono l'approvazione della domanda di adesione – da rinnovarsi annualmente - accompagnata dalla quota sociale prevista stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In ogni caso devono essere associazioni senza fini di lucro e devono essere rette da uno statuto conforme alle indicazioni dell'ANSPI SPORT. Gli Aderenti non hanno diritto a voto nelle assemblee dell'ANSPI SPORT né nazionali, né periferiche.

Articolo 7 **TESSERATI**

Sono Soci Tesserati le seguenti persone fisiche che ottengono l'approvazione della domanda annuale di tesseramento - da rinnovarsi annualmente - accompagnata dalla quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) i Soci Fondatori dell' ANSPI SPORT ;
- b) i Soci Dirigenti Zonali, Provinciali, Regionali e Nazionali dell'ANSPI SPORT, ovvero tutti i soggetti che fanno parte a qualunque titolo degli Organi dell'ANSPI SPORT;
- c) i Soci dei Gruppi Sportivi affiliati, tra cui sono da ricomprendere anche i componenti degli Organi direttivi;
- d) i Soci delle Società Sportive aderenti ;
- e) i Soci iscritti negli appositi Albi Nazionali dei Giudici di Gara, Arbitri, Medici, Tecnici, Animatori;

E' espressamente previsto il divieto di tesseramento per quanti si sono sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti

disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti, e l'obbligo di accettare il Codice di comportamento deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI con provvedimento n. 1270 del 12 luglio 2004.

Articolo 8 **DIRITTI E SANZIONI**

Diritti e doveri degli Affiliati e degli Aderenti:

- i Soci affiliati ed aderenti partecipano all'attività sociale secondo le norme e le deliberazioni degli organi direttivi;
- i Soci affiliati hanno il diritto di partecipare alle assemblee ed alle

votazioni se in possesso dei requisiti richiesti;

- i Soci affiliati ed aderenti hanno il dovere di accettare ed osservare e far accettare ed osservare ai propri tesserati lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli organi sociali;
- esercitare con lealtà sportiva la loro attività;
- versare all'associazione le quote di affiliazione, riaffiliazione ed i contributi dovuti.

Diritti e Doveri dei tesserati:

- i tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività dell'associazione, di svolgere le funzioni ad essi assegnate e di concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti prescritti;
- i tesserati hanno il dovere di accettare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- i tesserati devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà sportiva ed il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli organi di giustizia;
- i tesserati sono tenuti al versamento delle quote di tesseramento.

Articolo 9 **ESCLUSIONI**

I Soci Affiliati e Aderenti cessano di appartenere all'ANSPI SPORT nei seguenti casi :

- a) per recesso ;
- b) per scioglimento volontario ;
- c) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi Organi comminate;
- d) per mancata riaffiliazione e riadesione annuale;

I Soci Tesserati cessano di appartenere all'ANSPI SPORT oltre che nei casi precedenti, per decadenza a qualunque titolo dalla carica, per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento, per dimissioni e per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia.

Sono dichiarati decaduti altresì quei Soci che non provvedano al versamento della quota associativa annuale nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Organico.

III° - ORGANI NAZIONALI E LORO FUNZIONAMENTO

Articolo 10 ORGANI NAZIONALI

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) la Commissione d'Appello;
- g) il Giudice Unico Nazionale;
- h) il Procuratore Sociale.

Articolo 11 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

Essa è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è convocata dal Presidente dell'Associazione, salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata o sistema analogo almeno quattordici giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno dell'assemblea medesima.

È composta dai Delegati (o loro Supplenti) eletti - in rappresentanza degli Affiliati aventi diritto di voto - nelle Assemblee Regionali. Non sono ammissibili deleghe. Assistono ai lavori assembleari con solo diritto di parola i Soci di cui all'articolo 7, lettera a) nonché i Consiglieri Nazionali e Regionali dell'ANSPI SPORT. Assistono i Sindaci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge ogni quadriennio, con votazioni separate e successive il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, i membri del Collegio dei Sindaci e della Commissione d'Appello;
- 2) annualmente vota il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e li trasmette al CONI unitamente ad una relazione sull'attività svolta ed all'utilizzazione dei contributi assegnati dal CONI.
- 3) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'associazione;
- 4) delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è costituita validamente in prima convocazione con due

terzi di Delegati presenti che rappresentano due terzi dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con qualunque numero di presenti in caso di Assemblea non elettiva, e con la metà più uno di Delegati presenti che rappresentano almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto in caso di assemblea elettiva.

L'Assemblea straordinaria è costituita validamente in prima convocazione con due terzi di Delegati presenti che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti agli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la metà più uno di Delegati presenti che rappresentano almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Non sono ammissibili deleghe.

L'Assemblea straordinaria:

- 1) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Sindaci o della Commissione d'Appello venuti a mancare per qualsivoglia motivo;
- 2) delibera sulle proposte di modifica dello statuto, da sottoporre per l'approvazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai fini sportivi;
- 3) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- 4) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti, salvo che per le ipotesi di modifica allo statuto e di scioglimento dell'associazione.

Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi - salvo diverso avviso dell'assemblea - si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova. Il Presidente ed i componenti gli Organi sociali non hanno diritto a voto nelle assemblee.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente ogni anno entro il mese di aprile; nel caso dell'Assemblea ordinaria elettiva quadriennale la stessa deve essere celebrata ogni quattro anni, entro il mese di marzo successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, per l'elezione degli organi sociali.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria a seguito di richiesta

scritta e motivata avanzata dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto o a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale. E' competente alla convocazione dell'Assemblea straordinaria l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesse indicate.

In ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è preclusa la presenza a chi non sia in regola con le quote associative o a chi stia scontando una sanzione di squalifica o una inibizione.

L'Assemblea nazionale elegge un proprio Presidente ed un Ufficio di presidenza dell'assemblea per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori secondo quanto previsto dal regolamento organico. L'Assemblea nazionale elegge la "Commissione elettorale" composta da tre Delegati con la funzione di scrutatori. Qualora si tratti di un'Assemblea elettiva la Commissione Elettorale e la Commissione verifica poteri non possono essere costituite da candidati alle cariche sociali.

Articolo 12

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale unitamente al Presidente è responsabile della gestione dell'associazione e risponde in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente dall'assemblea con variazioni allo stesso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente dell'Associazione e da dieci membri.

Al Consiglio Direttivo Nazionale compete in particolare:

- la deliberazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'assemblea nazionale;
- la ratifica dei provvedimenti assunti nei casi di estrema urgenza dal Presidente nazionale e nei casi di urgenza dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza di presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti stessi;
- l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la fissazione delle quote sociali;

• il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Regionali e Provinciali per la elezione dei propri organi direttivi e dei propri eventuali Delegati,

- l'emanazione e la modifica dei regolamenti sociali;
- la nomina della commissione verifica poteri nelle assemblee, di cui non possono far parte i candidati alle cariche associative;
- la nomina del Giudice Unico Nazionale e del relativo Supplente, nonché del Giudice Unico Regionale e del relativo Supplente;
- la decisione dell'attivazione delle strutture periferiche sulla base della consistenza numerica prevista dall'articolo 25;
- la decisione dell'istituzione di Commissioni, tra cui anche un'eventuale "Conferenza permanente dei Presidenti Regionali" e la nomina dei Commissari di cui al successivo articolo 25 e dei rappresentanti dell'associazione negli organismi pubblici e privati;
- la delibera dello scioglimento dei comitati periferici nei casi di gravi irregolarità di gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale o per accertare carenze di funzionamento con conseguente nomina di un Commissario straordinario che dovrà provvedere alla ricostruzione degli Organi deceduti con celebrazione di un'Assemblea straordinaria entro novanta giorni;
- la nomina del Procuratore sociale.

Il Quorum costitutivo è dato dalla presenza di sei componenti; il quorum deliberativo è dato dal voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno. Si riunisce altresì quando il Presidente ritenga opportuno o quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione spedito con raccomandata o sistema analogo almeno sette giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nella prima riunione fra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed i membri del Consiglio di Presidenza.

Articolo 13

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale decade :

- 1) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente ;
- 2) per mancata approvazione del conto consuntivo da parte dell'assemblea, nella sola ipotesi in cui la rieiezione avvenga con il voto contrario della metà più uno dei Delegati presenti che rappresentano la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- 3) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- 4) per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei suoi componenti.

In quest'ultima ipotesi, a differenza di quanto avviene nelle altre fattispecie, il Presidente non decade e dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria entro trenta giorni, da celebrarsi nei successivi quindici. Nell'ipotesi di cui al punto 1 si procede ai sensi dell'articolo 14. Nell'ipotesi di cui al punto sub 3) l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui sopra. Nell'ipotesi di cui al punto sub 2) l'ordinaria amministrazione spetterà sia al Presidente che al Consiglio Direttivo Nazionale sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Le dimissioni che originano le decadenze degli organi di cui al c. 1 del presente articolo sono irrevocabili.

La decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale non si estende né al Collegio dei Sindaci, né alla Commissione d'Appello, né ai Giudici Unici Nazionale e Regionale né al Procuratore sociale .

Articolo 14

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'assemblea, ha la legale rappresentanza dell'associazione.

Egli inoltre:

- ha la firma sociale che può delegare per atto pubblico ad altri dirigenti dell'associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno;
- provvede all'erogazione delle somme destinate alle attività dell'associazione su delibere degli organi competenti;

- predispone annualmente una relazione gestionale sulle attività dell'associazione da sottoporre all'assemblea.

- assume nei casi di estrema urgenza provvedimenti in luogo del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva all'adozione o nel provvedimento medesimo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale, con conseguente convocazione - a cura del Vice Presidente - di un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro trenta giorni e da celebrarsi nei successivi quindici.

Al Vice Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino all'elezione di cui al precedente comma.

In caso, invece, di dimissioni del Presidente, l'ordinaria amministrazione spetterà al Consiglio Direttivo Nazionale presieduto dal Vicepresidente: entrambi gli organi suddetti resteranno in prorogatio sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria elettiva nei termini di cui sopra.

Il Presidente nazionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile tutte le cariche sociali hanno un mandato della durata di quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico.

Articolo 15

IL SEGRETARIO

È eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale al suo interno per la durata di anni quattro ed è rieleggibile.

Coadiuvato il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio ed è preposto alla conservazione dei libri sociali e della documentazione relativa alle attività dell'associazione.

Partecipa nella qualità, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale, del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali.

Articolo 16 - IL TESORIERE

È preposto alla gestione contabile e amministrativa dell'associazione.

È eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale al suo interno per la durata di quattro anni ed è rieleggibile; predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 17

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre componenti eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale al proprio interno.

Il Consiglio di Presidenza tratta gli affari di ordinaria amministrazione nell'ambito delle disposizioni quadro impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale o gli affari specifici delegati di volta in volta dal Consiglio medesimo. In nessun caso possono essere demandate al Consiglio di Presidenza le funzioni esclusive del Consiglio Direttivo Nazionale.

Nei casi di urgenza può assumere provvedimenti in luogo del Consiglio direttivo medesimo, con l'obbligo di sottoporre gli stessi a ratifica, nella prima riunione utile successiva all'adozione del provvedimento medesimo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su iniziativa del Presidente almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta vi siano questioni urgenti da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice: in caso di parità è valido il voto del Presidente.

Articolo 18

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Il Collegio nazionale dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e possono essere scelti tra soggetti non tesserati.

Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea in tale sua specifica qualità come previsto dall'Articolo 2398 del Codice Civile. Deve essere, altresì, iscritto al registro dei Revisori Contabili o all'albo dei dottori commercialisti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti del Collegio stesso.

Il Collegio esercita il controllo sulla gestione amministrativa ed economica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Effettua:

- a) riscontri necessari sulla gestione amministrativa e sui documenti contabili accertandone altresì la regolarità;
- b) la verifica, almeno trimestrale, della esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa;
- c) l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione redigendone apposita relazione da sottoporre all'Assemblea;
- d) la vigilanza sul rispetto delle norme di legge

Il Collegio dei sindaci assolve il proprio mandato secondo disposizione di legge ed assiste alle riunioni di tutti gli organi deliberanti dell'associazione.

I Sindaci decadono, sia per mancata partecipazione a due riunioni del Collegio che a due adunanze degli Organi deliberanti dell'Associazione, e sono sostituiti secondo quanto disposto dal Codice Civile.

I Sindaci effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture dell'Associazione, previa comunicazione al Presidente Nazionale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico dell'Associazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Nazionale per i provvedimenti di competenza.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente dell'associazione la convocazione dell'assemblea straordinaria, da effettuarsi entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 19

PRINCIPI GENERALI , DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Sono istituiti organi di giustizia per assicurare il rispetto dello Statuto e dei regolamenti sociali ed assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del fair play, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.

A questo fine sono istituiti specifici organi di giustizia sportiva.

I giudici devono essere terzi ed imparziali e possono essere scelti tra soggetti non tesserati, ma comunque scelti in base a criteri di oggettiva professionalità.

Il mandato è quadriennale in coincidenza con il ciclo olimpico ed è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

La giustizia sportiva deve essere rapida e tutti i termini processuali devono essere limitati, pur nel diritto alla difesa.

Le decisioni devono essere motivate. Tutte le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive ed impugnabili.

Articolo 20

LA COMMISSIONE D'APPELLO

Rappresenta l'Organo Collegiale di Giustizia di secondo grado.

È composta da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

La Commissione d'Appello elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti della Commissione stessa.

Per la validità della Commissione d'Appello è richiesta la presenza di tre membri; per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa.

La comunicazione del provvedimento adottato dalla Commissione d'Appello viene trasmessa per iscritto all'interessato ed al Consiglio Direttivo Nazionale.

La Commissione d'Appello emette il provvedimento di riabilitazione –che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna – in presenza delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta in altro modo;
- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Tale provvedimento è disciplinato più compiutamente nel regolamento di Giustizia.

Articolo 21

GIUDICE UNICO NAZIONALE

Viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale unitamente ad un Supplente. Entrambi durano in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile.

Secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento di Giustizia è competente a decidere:

a) sui procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni e comportamenti su fatti avvenuti nel corso delle manifestazioni sportive organizzate e programmate dall'Associazione .

b) sui deferimenti inoltrati in materia sportiva dal Procuratore Sociale.

c) in secondo grado è competente a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati in primo grado dal Giudice Unico Regionale.

I provvedimenti adottati dal Giudice Unico Nazionale in primo grado, appellabili davanti alla Commissione d'Appello nei termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia, vengono comunicati per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 22

PROCURATORE SOCIALE

Il Procuratore Sociale ed il suo sostituto sono nominati dal Consiglio Nazionale, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Al Procuratore Sociale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia sociali.

In particolare, il Procuratore Sociale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria Sociale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazione disciplinare, compie indagini preliminari a conclusione delle quali:

- a) formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure
- b) provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.

Il Procuratore Sociale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha facoltà di astenersi quando sussistano gravi ragioni di convenienza. In tale ipotesi, il Procuratore Sociale è sostituito dal Sostituto procuratore Sociale.

Articolo 23

NATURA, DURATA E INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche associative sono gratuite ed onorifiche. La durata delle stesse è stabilita in quattro anni, scadenti entro il mese di marzo successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi. In fase di prima applicazione, la durata del mandato scadrà in detta occasione indipendentemente dalla durata temporale del periodo intercorrente.

Le vacanze che dovessero verificarsi a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, nell'ambito degli Organi collegiali, purché non superiori alla metà dell'intero organico, possono essere integrate con i primi dei non eletti, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei suffragi attribuiti all'ultimo eletto. In caso di impossibilità di procedere come sopra detto si procederà con nuove elezioni

L'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la vacanza medesima. La sua celebrazione dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.

Le qualifiche di componenti degli organi centrali e periferici sono incompatibili tra loro. Inoltre sono incompatibili le cariche di membro del Collegio dei Sindaci, nazionale e regionale, e degli Organi di giustizia con tutte le altre cariche sociali, centrali e periferiche, nonché con le cariche ricoperte nell'ambito delle organizzazioni affiliate; inoltre la carica di Presidente a livello nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Articolo 24

CANDIDATURE

Coloro che intendono essere eletti o rieletti come Presidente o come membri degli organi dell'associazione devono presentare la candidatura almeno dieci giorni prima della data prestabilita per l'effettuazione dell'assemblea, depositando la stessa presso il segretario che provvederà a renderla pubblica mediante affissione all'albo entro cinque giorni dall'assemblea.

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani e maggiorenni;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definite complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso e contro l'ANSPI.

La mancanza iniziale, accertata dopo le elezioni, o il venire meno nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

IV° - STRUTTURE PERIFERICHE

Articolo 25

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE TERRITORIALI

La struttura organizzativa dell'Associazione ANSPI SPORT è articolata sul territorio a livello di Provincia e di Regione ed è rappresentata dai rispettivi Comitati.

Il Consiglio Direttivo Nazionale costituisce il Comitato Provinciale qualora nella provincia siano presenti almeno tre Affiliati aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale costituisce il Comitato Regionale qualora nella regione almeno la metà delle province, arrotondate per eccesso, posseggano i requisiti di cui al comma precedente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale per costituire il Comitato periferico, qualora non siano presenti il numero minimo di Soci affiliati per provincia/regione, provvede di

regola alla nomina di un suo rappresentante in quella porzione di territorio con la funzione di "Commissario" in rappresentanza dell'Associazione. La funzione del Commissario è quella di coordinamento e collegamento con gli Associati affiliati e aderenti e tesserati e nell'attività motoria e sportiva per tutti, nell'ambito di quella specifica zona. I Commissari collaborano stabilmente con i Consigli Direttivi Regionale e Nazionale sino alla costituzione del Comitato in questione. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale decade anche il commissario. Nell'ipotesi di mancato o non corretto svolgimento delle relative funzioni il mandato del Commissario può essere revocato dall'Organo che lo ha conferito.

Articolo 26 **ORGANI PROVINCIALI**

Sono Organi Provinciali:

- a) l'Assemblea Provinciale dei Soci ;
- b) il Consiglio Direttivo Provinciale ;
- c) il Presidente del Comitato Provinciale ;

Partecipano alle attività decentrate dell'Associazione attraverso le strutture sopraelencate gli Associati aventi sede nel territorio della Provincia indicati negli Articolato 5, 6 e 7 dello Statuto secondo quanto previsto dallo statuto e dalle norme attuative contenute nel Regolamento Organico.

Articolo 27 **ORGANI REGIONALI**

Sono Organi regionali:

- a) l'Assemblea Regionale ;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale ;
- c) il Presidente del Comitato Regionale ;
- d) il Collegio Regionale dei Sindaci ;
- e) il Giudice Unico Regionale.

Partecipano alle attività decentrate dell'Associazione attraverso le strutture sopraelencate gli Associati aventi sede nel territorio della Regione indicati negli Articolato 5, 6 e 7 dello Statuto secondo quanto previsto dallo statuto e dalle norme attuative contenute nel Regolamento Organico.

Articolo 28 **ASSEMBLEA PROVINCIALE**

L'Assemblea Provinciale è l'organo sovrano dell'Associazione a livello periferico.

Essa è indetta dal Consiglio Direttivo Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale dell'Associazione, mediante avviso di convocazione spedito con lettera

raccomandata o sistema analogo e affisso nella sede del Comitato Provinciale almeno quattordici giorni prima della data fissata per la riunione. Detto avviso deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno dell'assemblea medesima.

E' composta dai Presidenti degli Affiliati residenti nel territorio di competenza. Ad ogni affiliato in possesso di anzianità di affiliazione continuativa di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione della Assemblea periodo nel quale abbia partecipato con continuità all'attività dell'ANSPI SPORT è attribuito un voto. I Presidenti si possono far sostituire da altro membro del Consiglio Direttivo dello stesso organismo appositamente delegato e può essere portatore di una sola delega da parte di altro socio.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge ogni quadriennio entro il mese di febbraio con votazioni separate e successive il Presidente Provinciale ed i dieci componenti il Consiglio Direttivo Provinciale;
- 2) annualmente vota la relazione di gestione ed il rendiconto delle spese di gestione;
- 3) contribuisce all'elaborazione degli indirizzi generali dell'associazione;
- 4) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Provinciale, l'intero Consiglio Direttivo Provinciale, ovvero singoli membri di esso venuti a mancare per qualsivoglia motivo, a norma degli articoli 13 e 23.

L'Assemblea Provinciale elegge un proprio Presidente e un Ufficio di presidenza dell'assemblea per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori secondo quanto previsto dal regolamento organico. L'Assemblea elegge una Commissione elettorale composta di tre scrutatori. Qualora si tratti di un'Assemblea elettiva la Commissione elettorale e la Commissione Verifica Poteri non possono essere costituite da candidati alle cariche sociali.

L'Assemblea ordinaria è costituita validamente in prima convocazione con la

presenza di almeno due terzi degli affiliati aventi diritto a voto ed in seconda convocazione con qualunque numero dei presenti aventi diritto di voto in caso di assemblea non elettiva, e con la presenza della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto in caso di assemblea elettiva.

L'Assemblea straordinaria è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione con almeno un quarto degli affiliati aventi diritto a voto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti.

Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi - salvo diverso avviso dell'assemblea o del Presidente dell'Assemblea - si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

I componenti ed i candidati al Consiglio Direttivo Provinciale non hanno diritto a voto nelle assemblee e pertanto non possono essere portatori di deleghe.

L'Assemblea, indetta dal Consiglio Direttivo Provinciale, è convocata dal Presidente Provinciale ogni anno entro il mese di marzo. L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei soci aventi diritto a voto e residenti della Provincia o a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale.

Si rinvia al precedente articolo 11 per richiamare, ove applicabili, tutti quegli aspetti non espressamente disciplinati nell'articolo in esame.

Articolo 29

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE E PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Consiglio Direttivo Provinciale è l'organo periferico di promozione e di coordinamento dell'attività motoria e sportiva delle associazioni locali; elegge nella prima riunione fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere in ordine alle cui competenze si rinvia ai precedenti articoli 15 e 16 per richiamare, ove applicabili, tutti quegli aspetti non espressamente disciplinati nell'articolo in esame.

Al Consiglio Direttivo Provinciale compete in particolare:

- la approvazione della relazione gestionale e del rendiconto delle spese sostenute, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- l'attuazione delle linee programmatiche associative;
- la ratifica dei provvedimenti assunti nei casi di estrema urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza di presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti stessi;
- l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la nomina della commissione verifica poteri nelle assemblee, di cui non possono far parte i candidati alle cariche associative;

Il Presidente rappresenta l'Associazione a livello provinciale anche presso le Autorità Civili e il CONI, e controlla e presiede gli Organi provinciali. In caso di assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente convocazione - a cura del Vice Presidente - di un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro trenta giorni e da celebrarsi nei successivi quindici. Nell' ipotesi di dimissioni si applicano per analogia le disposizioni che disciplinano le dimissioni del Presidente Nazionale.

Al Vice Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione fino all'elezione di cui al precedente comma.

Per quanto riguarda la convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale, la validità delle delibere, la decadenza o l'integrazione dello stesso, si rinvia ai precedenti articoli 12,13 e 23 per richiamare, ove applicabili, tutti quegli aspetti non espressamente disciplinati nell'articolo in esame.

Articolo 30

ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano dell'Associazione a livello regionale.

Essa è indetta dal Consiglio Direttivo Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale dell'Associazione, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata o sistema analogo e affisso nella sede del Comitato Regionale almeno 14 giorni prima della data fissata della riunione. Detto avviso deve contenere data, ora, luogo

e ordine del giorno dell'Assemblea medesima.

E' composta dai Presidenti degli Affiliati (con sede nella regione) aventi diritto a voto o dai loro delegati, purchè componenti il Consiglio Direttivo societario. Ogni Affiliato è portatore in proprio di un voto. E' consentito il rilascio al massimo di una sola delega. Il diritto a voto viene riconosciuto a condizione che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge ogni quadriennio entro il mese di marzo con votazioni separate e successive il Presidente ed i dieci componenti il Consiglio Direttivo Regionale;
- 2) elegge ogni anno tra gli affiliati aventi diritto a voto i delegati che rappresentano la Regione all'Assemblea Nazionale, nonché i delegati supplenti che li sostituiranno in caso di impedimento. Ogni Regione elegge tre delegati e tre supplenti. I voti che spettano alla Regione vengono distribuiti fra i tre delegati;
- 3) annualmente vota la relazione gestionale il conto consuntivo, il bilancio preventivo e le sue variazioni;
- 4) contribuisce all'elaborazione degli indirizzi generali dell'Associazione;
- 5) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 6) elegge il Collegio Regionale dei Sindaci.

L'Assemblea straordinaria elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo Regionale, ovvero singoli membri di esso o del Collegio Regionale dei Sindaci venuti a mancare per qualsivoglia motivo, a norma degli articoli 13 e 23.

L'Assemblea Regionale elegge un proprio Presidente e un Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori. L'Assemblea elegge una Commissione elettorale composta di tre scrutatori. Qualora si tratti di un'assemblea alle cariche sociali la Commissione e la Commissione verifica poteri in parola non possono essere costituiti da candidati alle cariche sociali.

L'Assemblea ordinaria è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Affiliati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con qualunque numero di Affiliati presenti aventi diritto di voto in caso di assemblea non elettiva e con la presenza di metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto se elettiva.

L'Assemblea straordinaria è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con almeno un quarto degli affiliati aventi diritto al voto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti.

Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi, o salvo diverso avviso del Presidente dell'Assemblea medesima, si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

I componenti ed i candidati il Consiglio Direttivo Regionale non hanno diritto a voto nelle Assemblee, e pertanto non possono essere portatori di deleghe.

L'Assemblea è indetta in via ordinaria dal Consiglio Direttivo Regionale e convocata dal Presidente ogni anno entro il mese di aprile e comunque in data anteriore di almeno trenta giorni a quella fissata per l'Assemblea Nazionale per eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto al 5° comma, numero 2 del presente articolo.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei Soci della Regione aventi diritto a voto o a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale.

Si rinvia al precedente articolo 11 per richiamare, ove applicabili, tutti quegli aspetti non espressamente disciplinati nell'articolo in esame.

Articolo 31

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE E PRESIDENTE REGIONALE

Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo di gestione dell'attività regionale e di promozione e di coordinamento dei Comitati Provinciali. La Struttura regionale è dotata di autonomia amministrativa ed il Consiglio amministra i fondi a disposizione. Inoltre:

- delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- elabora piani, programmi e attività nei vari ambiti di impegno associativo;
- collabora con gli Enti e privati per la realizzazione di iniziative sportive e propone i nominativi dei rappresentanti dell'ANSPI SPORT in tali Enti ove richiesti, la cui nomina è competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale elegge nella prima riunione fra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario in ordine alle cui competenze si rinvia ai precedenti articoli 15 e 16 per richiamare, ove applicabili, tutti quegli aspetti non espressamente disciplinati nell'articolo in esame.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a livello Regionale anche presso le Autorità Civili e il CONI, e controlla e presiede gli Organi regionali.

In caso di assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo Regionale, con conseguente convocazione – a cura del Vice Presidente – di un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro trenta giorni e da celebrarsi nei successivi quindici. In caso di dimissione vigono le disposizioni dettate nell'ipotesi di missioni del Presidente Nazionale.

Al Vice Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione fino all'elezione di cui a presedente comma.

Per quanto riguarda la convocazione del Consiglio Direttivo Regionale, la validità delle delibere, la decadenza dell'integrazione dello stesso, valgono per quanto applicabili, le disposizioni degli Articoli 12, 13 e 23.

Articolo 32

COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI

Il Collegio regionale dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni, sono rieleggibili possono essere scelti tra i soggetti non tesserati.

Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 2398 del Codice Civile. Deve essere altresì iscritto al Registro dei Revisori Contabili e all'Albo dei dottori Commercialisti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Segretario, al quale è denominata la conservazione degli atti del Collegio stesso.

Esercita il controllo sulla gestione amministrativa ed economica del Consiglio Direttivo regionale.

Effettua:

- e) riscontri necessari sulla gestione amministrativa regionale e sui documenti contabili regionali accertandone altresì la regolarità;
- f) la verifica, almeno trimestrale, della esatta corrispondenza tra le scritture contabili regionali, e la consistenza di cassa regionale;
- g) l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi regionali redigendone apposita relazione da sottoporre all'Assemblea regionale;
- h) la vigilanza sul rispetto delle norme di legge

Il Collegio dei sindaci assolve il proprio mandato secondo disposizione di legge ed assiste alle riunioni di tutti gli organi deliberanti dell'associazione nella regione di appartenenza.

I Sindaci decadono, sia per mancata partecipazione alle riunioni del Collegio che alle adunanze degli Organi deliberanti dell'Associazione, e sono sostituiti secondo quanto disposto dal Codice Civile.

I Sindaci effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture dell'Associazione, previa comunicazione al Presidente Regionale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico dell'Associazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Regionale per i provvedimenti di competenza.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente Regionale la convocazione dell'assemblea straordinaria, da effettuarsi entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 33 GIUDICE UNICO REGIONALE

Il Giudice Unico Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede anche alla nomina di un Giudice Supplente.

Il Giudice Unico Regionale e il relativo Supplente durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

E' competente a decidere secondo le modalità e le procedure previste del Regolamento di Giustizia, su tutti i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni e comportamenti avvenuti in ambito regionale e nell'ambito delle province della regione. I suoi provvedimenti sono appellabili dinanzi al Giudice Unico Nazionale.

V - GESTIONE

Articolo 34

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale devono essere deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di marzo dell'anno successivo dalla chiusura dell'esercizio ed approvati dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 35

ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'associazione sono costituite delle quote di affiliazione, adesione e tesseramento, da contributi degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti delle attività statutarie.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili eventualmente posseduti dall'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo Nazionale riterrà più opportuno, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

Articolo 36

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono sottoposte all'approvazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata.

L'Assemblea straordinaria è costituita validamente in prima convocazione con due terzi di Delegati presenti che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti agli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la metà più uno di Delegati presenti che apprendano almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Le proposte di modifica possono essere presentate all'assemblea straordinaria sia su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale sia su iniziativa di almeno la metà più uno di tutti gli Affiliati aventi diritto di voto. Nell'uno e nell'altro caso il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica. L'Assemblea andrà convocata entro trenta giorni e celebrata nei successivi quindici.

Le modifiche sono approvate con i 2/3 dei voti presenti e dovranno essere sottoposte all'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 37

SCIoglIMENTO

In materia di scioglimento e devoluzione del patrimonio, si richiamano le disposizioni vigenti del Codice Civile.

Articolo 38

GIURISDIZIONE SPORTIVA – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

I provvedimenti adottati dagli Organi dell'ANSPI SPORT hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soggetti tesserati all'ANSPI SPORT medesima.

Tutte le controversie, non rientranti nella competenza degli Organi di Giustizia, che dovessero insorgere tra i soci, e tra questi ed i tesserati, saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo con funzioni di Presidente, di comune accordo.

In caso di mancato accordo, provvederà alla nomina del Presidente la Commissione di Appello che designerà anche l'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali

amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio e per l'esecuzione depositato, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, presso la Segreteria che ne darà immediata comunicazione alle parti.

Articolo 39 **CAMERA DI CONCILIAZIONE ED** **ARBITRATO PER LO SPORT**

Le controversie che contrappongono l'ANSPI SPORT a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni all'Associazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con l'esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito dell'ANSPI SPORT

Articolo 40 **REGOLAMENTI**

Il Consiglio Direttivo Nazionale approva il Regolamento organico ed il Regolamento di giustizia.

Articolo 41 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti Organi di legge.

Articolo 42 **NORMA TRANSITORIA**

L'Assemblea delega il Presidente Nazionale ad apportare le modifiche necessarie al presente Statuto non appena l'ANSPI SPORT sarà riconosciuto dal CONI in qualità di Ente di Promozione Sportiva.